

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 16/09/2024

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocazione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali, per l'importo di euro 3.122,91 oltre agli interessi al tasso legale e alle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava, in via preliminare, che a far data dal 28 febbraio 2019, la gestione dei ricorsi presentati nei propri confronti fosse stata esternalizzata al Capogruppo il quale, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento, avesse inviato le controdeduzioni relative al ricorso in oggetto.

Nel merito osservava che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, sancito dall'art. 125-sexies t.u.b., incontra il limite del divieto di arricchimento senza causa, escludendo dal rimborso quei costi di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, ovvero gli oneri erariali, le spese di istruttoria ed i costi di intermediazione. Faceva presente che il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n.

73/2021, introducendo il richiamo alle “pronunce” della CGUE, quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche la sentenza resa in data 09/02/2023, e facendo salve le norme civilistiche che attendono all’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e all’arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo up front. Soggiungeva che l’art. 6bis, comma terzo, lett. b) del DPR n. 180/1950 esclude la rimborsabilità dei costi up front.

Rilevava la natura up-front delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l’attività del mediatore creditizio intervenuto ai fini della conclusione del contratto, producendo in atti fattura emessa dalla società mediatrice, nonché la contabile del bonifico disposto in suo favore, e delle spese di istruttoria, poiché si riferiscono all’attività di pre-analisi nell’ambito della quale la banca accerta l’esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la concessione del prestito.

Pertanto chiedeva, in via principale, di rigettare le richieste, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo e, in via subordinata, di decurtare dall’importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quelli di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l’originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall’intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest’ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Tutto ciò premesso, il Collegio – riconosciuta la natura up front delle commissioni di istruttoria e intermediazione – accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto del rimborso effettuato di cui v'è prova in atti:

[illegible]

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Mette conto rilevare, invece, che non può essere disposta la retrocessione degli oneri erariali, poiché questi non sono soggetti a maturazione nel tempo, come ormai espressamente riconosciuto anche dall'art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI